



UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

FAQ (Frequently Asked Questions)

Aggiornata al 24 giugno 2020

Procedura aperta per la fornitura dei diplomi dei titoli di studio rilasciati dall'Università Politecnica delle Marche

Numero di gara 7772501 – CIG 8309888084

Domanda 1

Stiamo preparando la quotazione per la gara d'appalto relativa ai diplomi per il prossimo triennio. E' possibile prendere visione del diploma?

Risposta 1

La risposta è positiva.

Le imprese partecipanti alla Gara possono prendere visione dei diplomi anche in relazione alla previsione del contratto di cui all'art.15 in cui è prescritto che *"La qualità dei titoli, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella rappresentata dai campioni conservati presso l'Ateneo"*.

Gli operatori economici, pertanto, potranno visionare i campioni dei diplomi, presso l'ufficio competente, previo appuntamento con la geom. Roberta Guercio, al seguente numero 071 2202385 - mail: provveditorato@univpm.it

La procedura di gara, infatti, non prevede l'effettuazione di sopralluogo, conseguentemente non sarà rilasciato alcun attestato in relazione alla visione effettuata dalle imprese interessate.

Domanda 2

Nel contratto all'Art. 15 viene riportato: *"La qualità dei titoli, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella rappresentata dai campioni conservati presso l'Ateneo"*; chiediamo quindi se la visione dei campioni non sia obbligatoria ad ogni partecipante per evitare future e tarde contestazioni relative alla qualità e alla cronologia dei diplomi.

Risposta 2

Si veda la risposta n.1

Domanda 3

In merito alla procedura in oggetto, chiediamo se è possibile partecipare alla gara pur non avendo gli esatti requisiti richiesti al punto 6.2 del capitolato d'appalto. Nello specifico, la nostra azienda può dimostrare di aver eseguito lavori analoghi, ma per un importo inferiore ai € 100.000.

Risposta 3

Il requisito di cui all'art.6.2 del disciplinare di gara chiaramente prescrive:

*“Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione devono, **pena l'esclusione**, essere in possesso dei seguenti requisiti:*

a) aver acquisito un affidamento nel triennio precedente (2017/2018/2019), relativo ad una fornitura analoga a quella oggetto del presente appalto (stampa e compilazione su pergamena di diplomi e titoli di studio non falsificabili) di importo complessivo minimo pari ad € 100.000,00 riferito ad un singolo Ateneo;.....

Come precisato dal medesimo articolo, “Tale requisito è richiesto in ragione della esigenza di selezionare operatori economici dotati della necessaria esperienza professionale coerente con l'impegno prescritto nel contratto da aggiudicare, al fine di garantire che la Stazione appaltante possa perseguire regolarmente gli interessi pubblici di propria competenza.”

Pertanto, la mancanza di detto requisito, risulta ostativa alla partecipazione alla procedura di gara.

Domanda 4

In relazione all'art. 6.2. del Disciplinare si chiede di chiarire se, ai fini dell'indicazione dei requisiti di capacità tecnico professionale, con riferimento alla nozione di “triennio precedente” il computo delle annualità debba essere eseguito a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale o se tale periodo comprenda i tre anni solari antecedenti a quello di pubblicazione del bando medesimo (con esclusione dei primi 3 mesi del 2020).

Risposta 4

Il disciplinare chiaramente identifica il periodo negli anni solari, con esclusione del 2020.

Domanda 5

In relazione all'art. 6.2. del Disciplinare si chiede di chiarire se, ai fini dell'indicazione dei requisiti di capacità tecnico professionale, sia sufficiente aver acquisito l'affidamento di una fornitura analoga o se, invece, sia necessario aver eseguito la ridetta fornitura.

Risposta 5

Nel periodo di cui alla risposta n.4, dovrà essere in corso di esecuzione od essere stata completata la fornitura analoga richiesta, indipendentemente dalla data di acquisizione della medesima.

Domanda 6

All'Art. 8 del Disciplinare è riportata la seguente modalità:

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, e deve, inoltre, produrre la dichiarazione integrativa al DGUE.”

Poi però nell'art. 10.1 riguardante la “Documentazione”, nell'elenco dei DGUE da presentare e nella dichiarazione integrativa, non c'è più traccia del DGUE che deve presentare il subappaltatore.

Che dobbiamo fare???

Risposta 6

Le disposizioni dell'art.8 del disciplinare di gara disciplinano la particolare tipologia del “subappalto” e, pertanto, non possono che essere intese come integrative di quanto disposto dall'art.10.1 del

medesimo, che riguardano il soggetto partecipante, sia in forma singola che associata. Pertanto, nel caso di subappalto, oltre alla documentazione richiesta all'art. 10.1, dovrà essere resa anche quella indicata all'art.8.